

Mittente:
Cognome e Nome
Indirizzo
N° telefono e/o indirizzo e-mail

Luogo e data

Spett.le F.I.G.C. – L.N.D.
C.R. PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8
10126 TORINO

Raccomandate A.R. o Telegrammi

Spett.le Società

Oggetto: svincolo per decadenza del tesseramento.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____ ,
tesserato con la Società _____ , alla quale viene inviata copia della presente,

C H I E D E

lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell’Articolo 32 bis delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C.

Distinti saluti.

Firma

(Allegare alla richiesta la ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza)

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO

25 ANNI compiuti entro il 30 giugno 2020 (primo semestre 1995 e precedenti)

Art. 32 bis delle N.O.I.F.

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo (la ricevuta della raccomandata inviata alla Società deve essere allegata alla raccomandata inviata al C.R.). In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.